
Direzione COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

Settore Commercio e terziario

DETERMINAZIONE NUMERO: 711

DEL: 6/12/2019

Codice Direzione: A19000

Codice Settore: A1903A

Legislatura: 11

Anno: 2019

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: CLAUDIO MAROCCO

Oggetto

D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830. Modifica e riapprovazione del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale. Modifica alle modalita' di accesso alla procedura di trasmissione dei dati e delle istruzioni di compilazione.

Il novellato Capo V *bis* (Vendite occasionali su area pubblica) della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" disciplina, per l'ambito piemontese, l'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 *bis* a 11 *quinquies*, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 1. appartenenti al settore merceologico non alimentare,
 2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
 3. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

Con D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 recante "Art. 11 *quinquies*, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" la Giunta regionale ha adottato la disciplina di attuazione, anche al fine di garantire, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza nel riparto delle funzioni istituzionali fra Regione e Comuni, un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale delle nuove disposizioni, evitando nel

contempo che differenti, frammentarie discipline comunali producano elementi di distorsione delle dinamiche della concorrenza, oltre ad una evidente violazione del principio di uguaglianza in ambito regionale.

Con la sopraccitata deliberazione la Giunta regionale ha demandato, tra l'altro, al dirigente del Settore regionale competente in materia di commercio l'adozione:

- del modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale;
- di ogni disposizione attuativa di ulteriore dettaglio che si renda necessaria per una maggiore efficacia operativa delle nuove disposizioni regionali.

Con determinazione dirigenziale n. 255 del 15 giugno 2018 sono stati adottati, tra l'altro, il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale -Allegato B- oltre alle relative istruzioni per la compilazione e la stampa -Allegato C-.

Sulla base della formulazione dell'art. 11 ter della l. r. 28/1999 vigente alla data di adozione della predetta determinazione, che prevedeva la validità annuale del tesserino, alla pagina 4 del modello/Allegato B, erano indicati i campi:

"SCADENZA | _____"

VALIDITA': REGIONE PIEMONTE":

allo stesso modo, alla pagina 2 delle istruzioni operative/allegato C, era riportato:

"SCADENZA: è da indicare la data di scadenza del tesserino, il quale ha una validità di 12 mesi dal momento del suo rilascio, nel formato giorno/mese/anno secondo la seguente modalità GG/MM/AAAA";

Con determinazione dirigenziale n. 267 del 21 giugno 2018, sono state definite, nell'Allegato A alla medesima determinazione, le indicazioni tecnico operative per i Comuni e per i potenziali soggetti coinvolti nella gestione dei mercatini:

- in merito alla trasmissione dei dati relativi ai rilasci e alle eventuali revoche dei tesserini;
- alla partecipazione dei venditori occasionali ai mercatini;
- alla modalità di accesso alla procedura di trasmissione e di compilazione degli appositi moduli.

Successivamente, per effetto dell'art. 3 della legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.), la validità temporale del tesserino regionale è stata modificata prevedendone una validità legata al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni.

L'art. 11 ter della l. r. 28/1999 risulta pertanto così novellato: *"2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo."*

La fase di prima applicazione della disciplina regionale degli hobbisti assunta, ai sensi del richiamato Capo V bis della l.r. 28/1999 smi, in particolare, con la deliberazione e le determinazioni sopra richiamate ed in vigore a pieno regime dal 30 settembre 2018, ha consentito di rilevare le principali criticità in fase attuativa, non ultime quelle riferite all'utilizzo degli applicativi informatici per la banca dati.

Con particolare riferimento alle modalità di accesso al Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali, si è evidenziata una fragilità nel sistema di registrazione dei soggetti compilatori, con conseguente inidoneità a garantire la piena sicurezza e certezza dei dati.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Rilevata la necessità:

- di adeguare alle suddette sopravvenute modifiche legislative:
 - il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale, di cui all'Allegato B alla determinazione dirigenziale n. 255/2018, nella parte riferita, alla pagina 4, alla scadenza del medesimo;
 - le istruzioni operative di compilazione del medesimo contenute alla pagina 2 dell'Allegato C della predetta determinazione dirigenziale;
- di superare le criticità riferite all'accesso al Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali, individuando nuove modalità e indicazioni tecnico operative, a favore dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei mercatini, con particolare riferimento alle modalità di registrazione al Portale medesimo, a parziale modifica dell'Allegato A della determinazione dirigenziale n. 267/2018.

vista la L.R. n. 28/99 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018;

vista la D.D. n. 255 del 1 giugno 2018;

vista la D.D. n. 267 del 21 giugno 2018;

vista la D.D. n. 282 del 5 luglio 2018;

vista la L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

visto il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

in conformità agli indirizzi ed ai criteri disposti in materia dalla Giunta regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

- di modificare il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale mediante la sostituzione, alla pagina 4 dell'allegato B alla determinazione dirigenziale n. 255/2018, dei campi:

"SCADENZA | _____ |

e

VALIDITA': REGIONE PIEMONTE"

con la seguente dicitura:

"VALIDITA' DEL TESSERINO: DA UN MINIMO DI UN ANNO DAL SUO RILASCIO, FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE 18 PARTECIPAZIONI NELLA REGIONE PIEMONTE";

- di riadottare il modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sostituisce ad ogni effetto il precedente modello di cui all'allegato B alla determinazione n. 255/2018;
- di modificare le istruzioni di compilazione del tesserino regionale mediante la sostituzione, alla pagina 2 dell'allegato C alla determinazione dirigenziale predetta, della dicitura:

"SCADENZA: è da indicare la data di scadenza del tesserino, il quale ha una validità di 12 mesi dal momento del suo rilascio, nel formato giorno/mese/anno secondo la seguente modalità GG/MM/AAAA"

con la seguente:

"VALIDITA' DEL TESSERINO: non è più possibile, per effetto del novellato art. 11 ter della l.r. 28/1999, quantificare a priori la scadenza del tesserino, pertanto la sua durata varierà da un minimo di un anno dal suo rilascio fino ad esaurimento del limite massimo delle 18 giornate di partecipazioni nella Regione Piemonte. Tale indicazione è già indicata sul modello di tesserino regionale;

- di richiamare che, per effetto del comma 2 bis del novellato art. 11 ter della legge regionale n. 28/1999, la nuova disposizione sulla validità del tesserino si applica anche con riferimento a tutti i tesserini rilasciati a partire dal 30 giugno 2018, data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale delle vendite occasionali;
- di modificare parzialmente l'Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 267 nella parte riferita alla modalità di registrazione al portale al Portale, secondo i contenuti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di fornire le istruzioni per la consultazione dei dati forniti con le rilevazioni non più attive secondo l'allegato C della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante sostanziale.

Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2020.

La presente determinazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il Dirigente del Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco

ARIGA 

